

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL  
TRENTINO-ALTO ADIGE

- SEDE DI TRENTO -

Atto di intervento ad adiuvandum

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, (C.F. 80012190486), in persona del Presidente in carica Avv. Sergio Paparo (C.F. PPRS RG55D29C352V), con sede legale in Viale A. Guidoni n.61 - 50127 Firenze, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Viciconte (C.F. VCCGTN59L10L353E) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Patrizia Corona, in Trento, Via Grazioli n. 62, come da mandato a margine del presente atto, a ciò autorizzato con delibera consiliare n. 17 del 12 febbraio 2014.

Il difensore dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero di fax: 055 561478 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it](mailto:gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it),

nel ricorso sub n. 58/2013 R.G.

promosso da

Orizzonte Salute Studio Infermieristico Associato, (P.IVA 01956510224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via S. Maria Maddalena n. 12,

- ricorrente -


contro

- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" -  
Citta' di Levico Terme, (C.F. 81001910223), in persona del legale

Il sottoscritto Avv. Sergio Paparo in qualità di Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con sede legale in Viale A. Guidoni n.61 50127 Firenze - partita Iva 06310470486 - Codice Fiscale 80012190486, delega l'Avv. Gaetano Viciconte (VCCGTN59L10L353E), del Foro di Firenze, a rappresentare e difendere l'Ordine degli Avvocati di Firenze nel presente procedimento e nei successivi gradi del giudizio, nonché in fase di esecuzione, ed in fase cautelativa anche in corso di causa conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, rilasciare quietanze e incassare somme, spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, nominare procuratori e sostituti processuali, proporre istanze, impugnare ricorsi, reclami, interventi riassuntivi, ed eleggere domicilio nello studio dell'Avv. Patrizia Corona, Via Grazioli, 62, Trento

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. cit.

Avv. Sergio Paparo  


v. per autentica  


rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta de Pretis, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Ss. Trinità n. 14;

- Amministrazione resistente -

- **Ministero della Giustizia**, (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, (C.F. 80188230587), in persona del presidente *pro tempore*;
- **Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento**;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati *ex lege* in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

**e nei confronti**

- dell'**Associazione Infermieristica D. & F. Care**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Gardolo (TN), Via Bolzano n. 41/1, non costituita in giudizio

- controinteressata -

**e con l'intervento di**

- **Camera degli Avvocati Amministrativisti**, in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio direttivo e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Grappelli, Maria Ida Leonardo, Maria Costanza Rossi Tafuri, Francesco Marascio, Marco Martinelli, Ernesto Papponetti e Massimo Topa, con domicilio eletto presso l'Avv. Mario Maccaferri in Trento, Via Grazioli n. 27;

- **Camera Amministrativa Romana**, in persona del Presidente e legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Proff. Federico Tedeschini, Carlo Malinconico, Patrizio Leozappa e Filippo Lattanzi del. Foro di Milano, dall'Avv. Andrea Maria Valorzi del Foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Calepina n. 65;
- **Associazione Consumatori Cittadini Europei**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Gallo e Carmelo Giurdanella, e domiciliata presso la Segreteria del T.R.G.A. di Trento, in Trento, Via Calepina n. 50;
- **Ordine degli Avvocati di Roma**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Orestano, Sebastiana Dore e Paolo Ziotti, con domicilio eletto presso l'Avv. Antonio Tita in Trento, Via Lunelli n. 48;
- **Ordine degli Avvocati di Trento** in persona della Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Grazioli n. 27;
- **Societa' Italiana degli Avvocati Amministrativisti**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Patrizia Corona in Trento, Via Grazioli n. 62;

**per l'annullamento**

- della deliberazione n. 35 di data 21.12.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino";
- Città di Levico Terme, recante la proroga dell'affidamento della gestione

del servizio infermieristico all'Associazione infermieristica controinteressata;

- *in parte qua*, della determinazione del direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" - Città di Levico Terme n. 61 di data 25 marzo 2013, avente ad oggetto l'affidamento del servizio infermieristico, nonché dell'allegato capitolato speciale d'appalto e dello schema della lettera d'invito;
- della determinazione del Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" - Città di Levico Terme n. 87 di data 21 maggio 2013, avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio infermieristico;
- della determinazione del Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" - Città di Levico Terme n. 94 di data 23.05.2013, avente ad oggetto l'aggiudicazione, a trattativa privata, del servizio infermieristico e di tutti gli atti connessi;
- del provvedimento di data 05.06.2013 a firma del dirigente del T.R.G.A. di Trento dott. Giovanni Tanel, comunicato in data 7.6.2013 all'avv. Monica Carlin, in qualità di difensore della ricorrente, avente il seguente oggetto "*Contributo unificato. Invito al pagamento*", nonché di tutti gli atti connessi, ivi compresa la Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e la Circolare del Ministero della Giustizia di data 11 maggio 2012.

#### FATTO

Con ordinanza n. 23/2014 del 29 gennaio 2014 - resa nel giudizio promosso dall'associazione "Orizzonte Salute Studio Infermieristico Associato" avverso gli

atti assunti dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" - Città di Levico Terme in relazione all'affidamento del servizio di assistenza infermieristica, che ha visto la ricorrente estendere la propria impugnativa, con motivi aggiunti, avverso il provvedimento dd. 05 giugno 2013 a firma del Dirigente del T.R.G.A. di Trento, con il quale è stata richiesta l'integrazione del pagamento del contributo unificato nella misura speciale prevista per gli appalti pubblici - Codesto Ill.mo Tribunale ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata, al fine di verificare se " i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/ 665/ CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/ 50/ CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1- quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".

In particolare, nell'ordinanza di rimessione è stato rilevato come per le controversie in materia di appalti pubblici gli elevati importi del contributo unificato incidano "in modo decisivo ed intollerabile:

a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici

*interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l'annullamento di un provvedimento illegittimo;*

*b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici "ricchi", per i quali resta comunque conveniente accettare l'alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all'esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell'appalto;*

*c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull'osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ex artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 del codice del processo amministrativo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non solo apparente" (cfr. pag. 23 ordinanza n. 23/2014).*

Poiché le disposizioni normative in esame vanno ad incidere sul diritto di difesa, attraverso la lesione dello, strumentalmente connesso, fondamentale principio di libertà di scelta delle strategie processuali ad opera del difensore, sussiste certamente l'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ad intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio promosso dall'associazione "Orizzonte Salute Studio Infermieristico Associato", al fine di vedere accolto il quarto atto di motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del provvedimento dd. 05.06.2013, con il quale il Segretario generale del T.R.G.A. ha invitato il

difensore della ricorrente ad integrare il pagamento del contributo unificato nella misura di € 2.000,00.

Con il presente atto, pertanto, l'Ordine degli Avvocati di Firenze, in persona della Presidente *pro tempore*, interviene *ad adiuvandum* nel giudizio indicato in epigrafe, instando per l'annullamento dei provvedimenti impugnati dalla ricorrente con il quarto atto di motivi aggiunti, affidandosi alle sottoestese considerazioni in

## DIRITTO

### I. Sulla legittimazione e sull'interesse dell'Ordine degli Avvocati a proporre intervento.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, *"Nel giudizio amministrativo, gli Ordini professionali sono legittimati a difendere gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le nonne poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria, ed anche nell'ipotesi in cui possa ipotizzarsi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'Ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria"* (Cons. Stato, sez. V, 07 aprile 2011, n. 2148; in termini: Cons. Stato, Ad. Plen., 03 giugno 2011, n. 10; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404).

Gli Ordini professionali, pertanto, sono pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza come enti legittimati ad impugnare non solo atti lesivi delle proprie attribuzioni, ma anche atti lesivi degli interessi della categoria (cfr.

Cass. Civ., sez. I, 22 marzo 1993, n. 3361).

Con specifico riguardo alla professione forense, dispone l'articolo 24 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m., che *"... gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale"* (co. 3).

Ebbene, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, l'imposizione del pagamento di uno specifico contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa, in misura generalmente elevata e, addirittura, spropositata nella particolare materia degli appalti pubblici, appare confliggente con i principi di livello comunitario e, per un verso, determina *"un'irrazionale discriminazione tra imprese operanti nello stesso settore (quello degli appalti, a prescindere dalla natura pubblica o privata degli stessi), ovvero tra imprese dotate di diversa capacità di finanziamento per sostenere gli elevatissimi costi di accesso alla giustizia amministrativa"*; per altro verso, *"discrimina irrazionalmente gli esercenti le professioni legali, penalizzando quelli operanti nel settore degli appalti pubblici, costretti - come già osservato - a scelte processuali non libere, ma condizionate dalla necessità del previo pagamento del contributo da richiedere immediatamente al cliente"* (cfr. pag. 28).

In tale contesto, è di tutta evidenza che l'intento perseguito dal legislatore con le disposizioni normative in contestazione è quello rendere il processo amministrativo antieconomico e, specie con riguardo



alla materia degli appalti pubblici, pressoché inaccessibile, con conseguente violazione del diritto alla difesa giurisdizionale e del fondamentale principio, strumentalmente connesso, di libertà di scelta di strategie processuali ad opera del difensore.

Sotto tali profili, in capo all'Ordine degli avvocati di Firenze sussiste pertanto un interesse differenziato e qualificato ad intervenire nel presente giudizio, a tutela degli interessi della categoria professionale e dell'utenza.

**II. Nel merito, sulla fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente con il quarto atto di motivi aggiunti.**

L'Ordine degli Avvocati di Firenze, odierno interveniente, condivide e fa proprie le doglianze espresse dalla ricorrente associazione *«Orizzonte Salute Studio Infermieristico Associato»* in merito alla incompatibilità, con il diritto comunitario e con fondamentali principi costituzionali, delle disposizioni normative in materia di contributo unificato previste dal legislatore per i giudizi amministrativi e, in particolare, per la materia degli appalti pubblici.

In particolare, per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, merita ricordare che solo con riferimento alla materia degli appalti pubblici il contributo unificato è stato via via aumentato in misura esponenziale, sino a rendere pressoché inaccessibile la proposizione di un ricorso amministrativo in tema di appalti pubblici.

Già con legge finanziaria per l'anno 2007 il Legislatore dispose un ingiustificato aumento del contributo unificato portandolo ad Euro 2.000,00.

Successivamente, nel 2011, la misura del contributo unificato fu

elevata ad Euro 4.000,00 (art. 37 del D.lgs. 6 luglio 2011, n. 98).

Da ultimo, l'articolo 1, co. 25, della legge finanziaria per l'anno 2013 (c.d. Legge di stabilità), ha disposto un ulteriore aumento del contributo unificato con riferimento alla materia degli appalti pubblici, ridefinendolo in funzione di scaglioni di valore della causa:

- € 2.000,00 quando il valore della controversia è pari o inferiore a 200.000,00 Euro;
- € 4.000,00 per le cause di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 di Euro;
- € 6.000,00 per cause di valore superiore a 1.000.000,00 di Euro.

Senonché, dato atto che, per espressa previsione normativa, il valore di causa va determinato avendo riguardo all'importo posto a base d'asta dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, l'effetto pratico del suddetto aumento appare dirompente, giacché la soglia del terzo scaglione è destinata ad essere facilmente superata non solo nel settore dei lavori, ma anche nel settore dei servizi, ove non è infrequente l'affidamento pluriennale.

Alla rimodulazione del contributo unificato per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, inoltre, si accompagna l'aumento del 50% del contributo unificato per i giudizi di impugnazione (art. 1, comma 27).

Di dubbia applicabilità al processo amministrativo risulta, invece, la prevista "duplicazione" del contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata (art. 1, comma 17).

Come correttamente osservato da codesto Ill.mo T.R.G.A., *"Dall'esame che precede emerge un quadro assai frastagliato, non sempre logico né coerente nella determinazione e nella diversificazione degli*

importi del contributo unificato, dal quale, comunque, spicca l'evidente, sproporzionata penalizzazione nella tassazione dei ricorsi davanti al Giudice amministrativo soprattutto in materia di contratti pubblici. Tale impianto legislativo pone evidenti problemi di conformità ai parametri e principi dell'ordinamento comunitario, ancor prima che di conformità ai precetti costituzionali come invocato dalla parte ricorrente (cfr. pag. 19 ordinanza).

In particolare, la "Direttiva ricorsi" 21 dicembre 1989, n.665 impone, all'articolo 1 (rubricato "Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso"), forme di tutela celeri, effettive e soddisfattive con riferimento agli atti e alle decisioni prese nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

La norma, nel testo da ultimo novellato, stabilisce che:

" 1 . ... Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/ 18/ CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono

*il diritto comunitario e le altre norme nazionali.*

*3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere lesa a causa di una presunta violazione".*

In tale contesto, risulta pienamente condivisibile il rilievo operato da Codesto Ill.mo T.R.G.A., secondo cui l'eccessivo ammontare del contributo unificato da versare, peraltro non solo all'atto di deposito del ricorso principale, ma anche per il deposito di ogni atto per motivi aggiunti o ricorso incidentale, nonché nella successiva eventuale fase di appello con un aumento del 50%, incide *"in modo decisivo ed intollerabile:*

*a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l'annullamento di un provvedimento illegittimo;*

*b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici "ricchi", per i quali resta comunque conveniente accettare l'alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all'esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell'appalto;*

c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull'osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ex artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 del codice del processo amministrativo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non solo apparente" (cfr. pag. 23 ordinanza n. 23/2014).

Ma vi è di più, poiché, come evidenziato dal Giudice remittente, "l'aumento continuo e progressivo del contributo unificato, via via attuato con i diversi interventi normativi citati sopra, sembra in contrasto anche con i principi comunitari di proporzionalità e di divieto di discriminazione, nonché, soprattutto, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che è centrale nella logica della stessa direttiva 89/665 e che costituisce un principio generale non solo dell'ordinamento interno, ma anche e vieppiù del diritto dell'Unione (v. ancora, in tal senso, Corte giustizia Unione Europea, sent. 13/ 3/ 2007, causa C-432/05, e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche, ibidem: sent. n. 145 del 6/ 5/ 2010; sent. n. 406 del 28/ 1/ 2010; sent. n. 584 del 18/ 7/ 2013; n. 93 del 27/ 6/ 2013; n. 393 del 30/4/2009; Grande sezione, 3/ 9/ 2008, n. 402; Grande sezione, 13/ 3/ 2007, n. 432)" (cfr. pag. 26 ordinanza).

In particolare, il principio di proporzionalità costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario ed esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato. Alla stregua di tale principio, infatti, qualora sia possibile una scelta tra più

misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e penalizzante, in modo che gli inconvenienti causati dalle stesse misure non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere.

Ne deriva che l'attuale conformazione del contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa, in particolare nel settore degli appalti pubblici, non può più considerarsi ragionevole, né accettabile sul piano costituzionale e dei principi comunitari, essendo fonte di palesi e ingiustificabili disuguaglianze e finendo per costituire un inammissibile ostacolo all'accesso alla giustizia.

Sotto altro profilo, inoltre, non può sottacersi che: *"Il legislatore ha finito per introdurre una discriminazione tributaria basata sulla materia del giudizio, rendendo più oneroso l'accesso alla giustizia proprio in uno dei settori in cui il controllo giurisdizionale dovrebbe invece essere agevolato, incidendo su interessi che vanno dalla tutela della concorrenza, al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, al contrasto dei fenomeni corruttivi.*

*Ciò crea peraltro incomprensibili disparità di trattamento all'interno dello stesso processo amministrativo e potenzialmente nell'ambito delle medesime vicende sostanziali: basti considerare che il ricorso contro il PUA di un grande intervento urbanistico o contro il progetto di una grande opera pubblica importa il pagamento del C.U. ordinario (650 euro); il ricorso contro l'affidamento di una piccola parte dei lavori di quell'intervento (non è difficile superare 1.000.000 euro) importa il pagamento di un C. U. dieci volte superiore" (cfr. avv. Alessandro Pizzato, Relazione al Seminario del 23 febbraio 2012 organizzato dall'Associazione Veneta degli Avvocati*

Amministrativisti).

*In tale contesto, è stato correttamente rilevato che "Nell'attuale sistema il costo del giudizio in materia di appalti finisce per essere abnorme e talora sproporzionato rispetto al vantaggio conseguibile (ad esempio laddove venga in rilievo un interesse meramente strumentale alla riammissione in gara ovvero alla ripetizione della stessa), e spesso viene condizionato da eventi accidentali (ad esempio il dover proporre una pluralità di motivi aggiunti quando per ragioni temporali non sia possibile impugnare contestualmente tutti i provvedimenti con il ricorso introduttivo: il costo viene così a dipendere non dalla "ampiezza» dell'oggetto del contendere, ma semplicemente dal numero di impugnative proposte per gravare i medesimi provvedimenti)".*

Donde l'irragionevolezza e l'illogicità della misura del contributo unificato dovuto per i giudizi in materia di affidamento degli appalti, che mira essenzialmente ad operare una selezione del contenzioso su base "economica», ciò che configge, di tutta evidenza, con i principi comunitari di proporzionalità e di divieto di discriminazione e, soprattutto, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, oltre che con i principi costituzionali di uguaglianza, di diritto alla difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione.

III. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ordine degli Avvocati di Firenze chiede che codesto ill.mo T.R.G.A. voglia integrare il fascicolo trasmesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, includendovi il presente atto di intervento, al fine di consentire all'odierno interveniente di esercitare il proprio diritto di difesa avanti alla Corte di Giustizia europea,

instando altresì affinché quest'ultima voglia parimenti provvedere alla comunicazione degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 97, co. 2, del Regolamento di procedura.

Con ogni ulteriore riserva consentita.

\*\*\* \*\*

### CONCLUSIONI

Alla stregua di quanto esposto, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, in persona del Presidente pro *tempore* avv. Sergio Paparo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato conclude affinché l Ill.mo T.R.G.A. voglia:


- previa trasmissione del presente atto di intervento alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in accoglimento delle censure formulate dalla ricorrente Orizzonte Salute Studio Infermieristico Associato con il quarto atto di motivi aggiunti, disporre l'annullamento del provvedimento di data 05.06.2013 a firma del dirigente del T.R.G.A. di Trento dott. Giovanni Tanel, comunicato in data 7.6.2013 all'avv. Monica Carlin, in qualità di difensore della ricorrente, avente il seguente oggetto "*Contributo unificato. Invito al pagamento*", nonché di tutti gli atti connessi, ivi compresa la Circolare del. 18 ottobre 2011 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e la Circolare del Ministero della Giustizia di data 11 maggio 2012, con ogni conseguente statuizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 115/2002 e s.m., si dichiara che il presente atto di intervento non determina alcun aumento del valore della causa e che, pertanto, non è dovuto il versamento del contributo unificato.

Firenze, 14 aprile 2014



Avv. Gaetano Viciante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaetano Viciante', written over the printed name. The signature is stylized and cursive.